

Statuto della Associazione

“Società di Mutuo Soccorso di Rifredi – 1883”

(come modificato nella Assemblea Straordinaria dei soci, tenutasi il sabato 21 maggio 2016 in Firenze nella sede sociale alle ore 15,30 in seconda convocazione)

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1° La Società di Mutuo Soccorso di Rifredi, ricollegandosi agli alti ideali di emancipazione sociale, di libertà e di democrazia, che ispirarono i fondatori della omonima Società di Mutuo Soccorso, si costituisce in Associazione assumendo la denominazione "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI RIFREDI – 1883" con sede in Firenze, via Vittorio Emanuele II nc. 303.

Art. 2° L'Associazione si propone:

1. di promuovere forme di solidarietà fra i soci assicurando loro l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo ed alla elevazione culturale.
2. di sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero.

A tali fini l'Associazione dovrà provvedere:

- a) a promuovere iniziative nel campo della cultura, della formazione, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dello svago e del riposo rispondenti alle esigenze dei soci ed a favorire la partecipazione ai processi democratici del paese.
- b) a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.
- c) a dare ospitalità, pur garantendosi il rispetto della propria autonomia e decisione, a qualsiasi organismo di qualunque tendenza politica, religiosa e sociale che ne faccia richiesta ed a rendere possibile qualsiasi manifestazione, purché organismo, principi e scopi, non siano incompatibili con la funzione sociale d'elevazione morale e materiale dei cittadini che l'Associazione si prefigge e perseguono metodi e finalità democratiche.

TITOLO II°

DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 3° L'Associazione è costituita ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice civile con la forma legale dell'Associazione civile dei soci.

Art. 4° I proventi che derivano dall'attività dell'Associazione, le quote sociali, i contributi, le erogazioni, patrimonio mobiliare ed immobiliare e quanto con i proventi possa essere acquistato, costituiscono il patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale deve esclusivamente essere impiegato dall'Associazione per gli scopi previsti dalla sua istituzione. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

La distribuzione indiretta di utili è considerata tale al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) cessione di beni e/o prestazioni di servizi a soci, partecipanti, amministratori, sindaci.
- b) acquisto di beni e/o servizi da qualunque soggetto per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.
- c) corresponsione di emolumenti individuali annui ad amministratori e sindaci per importi superiori a €1.000,00 (€ mille/00€).
- d) corresponsione di interessi passivi (per prestiti di ogni specie) superiori di 4 punti al TUR (tasso ufficiale di riferimento) a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.
- e) corresponsione di salari e stipendi a lavoratori dipendenti per importi superiori di quelli previsti dai contratti collettivi.

TITOLO III°
DELL' AMMISSIONE E DEI DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5° Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6° I soci si distinguono in soci onorari e ordinari. La qualifica a socio onorario o l'ammissione a tale qualifica, è conferita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per particolari benemerenze. Il socio onorario gode di tutti i diritti previsti per i soci, ne osserva i doveri ed è esente dal pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari.

Art. 7° All'Associazione possono aderire tutti persone che abbiano compiuto i sedici, salvo che - per i minorenni - vi sia espressa volontà contraria da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. I soci minorenni hanno diritto di voto in assemblea solo su decisioni concernenti le attività dell'Associazione.

Art. 8° Per l'ammissione a socio ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità. La domanda di ammissione deve contenere:

- a) L'indicazione del nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, professione, residenza.
- b) Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda deve essere firmata da due soci che garantiscano sulla moralità ed onestà del richiedente.

Art. 9° L'ammissione a socio viene deliberata in via provvisoria dal Presidente e ratificata poi dal Consiglio Direttivo a semplice maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione, comunicandone l'esito all'interessato, con breve motivazione in caso di rifiuto. Nel caso in cui venga respinta la domanda i soci proponenti possono appellarsi contro tale decisione al Collegio dei Probiviri.

Art. 10° I Soci hanno diritto:

- a) Di intervenire alle Assemblee con diritto di parola e di voto.
- b) Di essere eletti alle cariche sociali purché siano iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi.

Art. 11° I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento delle quote sociali e di eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, che comunque non possono eccedere di 10 volte la quota sociale media dei precedenti 5 anni. Questi contributi straordinari ed eventuali possono essere richiesti una sola volta dal Consiglio Direttivo nel corso del suo mandato triennale.
- b) All'osservanza dello Statuto dell'Associazione, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Art. 12° I soci sono espulsi quando:

- a) Non ottemperino alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione, al regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
- b) Si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari entro il termine dell'esercizio.
- c) Fomentino disordini nei locali dell'Associazione o dissidi fra i soci.
- d) Arrechino, in qualunque modo, danni morali e materiali, non involontari, all'Associazione verso la quale risponderanno anche per vie legali.

Art. 13° Il socio, al quale accada di avere controversia o dissidio con altro socio od organi sociali per questioni inerenti le disposizioni dello Statuto dell'Associazione, i regolamenti interni e deliberazioni prese dagli organi sociali, può ricorrere al Collegio dei Probiviri il quale, ascoltate le parti ed esperito ogni tentativo di comporre amichevolmente la questione con consensuale soddisfazione, qualora rilevi delle infrazioni alle norme del presente Statuto, deferirà la questione Consiglio Direttivo con proprio parere scritto per le eventuali sanzioni.

Art. 14° Il giudizio se il socio sia incorso in una delle condizioni previste dal precedente art. 12 è di competenza del Consiglio Direttivo il quale, prima di porre in atto le misure di espulsione può, ove lo ritenga opportuno in relazione alla gravità della mancanza, alle eventuali particolari condizioni nelle quali essa sia avvenuta, per incensurabilità od altro:

a) decidere un richiamo verbale del socio.

b) Inviargli una lettera di diffida.

c) sospendere il socio da tutti i suoi diritti per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 15° L'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Contro la decisione e ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, il giudizio del quale diventa inappellabile se conferma la decisione del Consiglio. In caso contrario il Collegio rimette al Consiglio il proprio parere verbalizzato, per un riesame della decisione. Se il Consiglio riconferma la prima decisione, il Collegio dei Probiviri riprenderà in esame la questione e deciderà in forma definitiva.

Solo i soci espulsi per le condotte di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11 potranno, presentando nuova domanda, essere riammessi osservando tutte le norme relative alle normali domande di ammissione.

Ciò comunque non potrà avvenire che per l'anno sociale successivo alla espulsione. Le generalità dei soci espulsi potranno rimanere affisse quindici giorni nei locali sociali, con facoltà del Consiglio di rendere pubblica o meno anche la motivazione.

Art. 16° La qualità di socio, oltre che per i casi come sopra previsti, si perde per dimissioni, per morte o perdita delle capacità d'agire. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e sono valide solo per l'anno sociale successivo a quello nel quale vengono presentate.

Art. 17° In ogni caso, ivi compresa l'ipotesi di dimissioni, è tassativamente escluso il diritto dei soci al rimborso delle quote sociali.

TITOLO IV° DELLE QUOTE SOCIALI

Art. 18° Le quote sociali consistono in una quota annuale da corrisondersi anticipatamente secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Assieme alla quota sociale possono essere stabiliti straordinari contributi inerenti l'attività dell'Associazione. L'entità della quota sociale e dei contributi sono decisi dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V° DELLE ASSEMBLEE

Art. 19° Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e sono formate dai soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e con gli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo. Le Assemblee possono, per decisione del Consiglio Direttivo, essere tenute anche aperte al pubblico sempre che sia garantito il regolare svolgimento dell'Assemblea e che il pubblico quindi non interferisca sui lavori dell'Assemblea stessa. Su richiesta della maggioranza dei soci presenti, o quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea nel caso di eventuali provate irregolarità nello svolgimento dei lavori, il pubblico può essere escluso dalla partecipazione passiva dei lavori dell'Assemblea.

Art. 20° Le Assemblee tutte devono essere convocate mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, avviso da affiggersi nei locali della Sede della Associazione almeno per quindici giorni consecutivi prima del giorno di convocazione. In caso di eccezionale urgenza, ma solo per le Assemblee straordinarie, il termine può essere ridotto a dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo può adottare qualunque misura (avvisi a domicilio, pubblicazioni sui giornali, messaggi di posta elettronica, SMS, social media, manifesti od altro) atti a diffondere la convocazione e quindi la riuscita delle Assemblee.

Art. 21° L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa deve:

a) Discutere ed approvare il rendiconto economico finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.

b) Discutere ed approvare il programma del nuovo anno sociale ed il bilancio preventivo di massima, riferito a detto programma.

c) Eleggere la Commissione Elettorale alla quale compete l'incarico di predisporre la rielezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, se in scadenza, secondo le norme indicate nel presente Statuto.

d) Deliberare su quanto altro venga proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci durante lo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 22° L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata anche dalla indicazione degli argomenti da discutere, dal collegio dei Sindaci o da 1/10 dei soci. Quando si verifichi il caso che l'Assemblea straordinaria sia richiesta dal Collegio dei Sindaci o dai Soci, il Consiglio Direttivo deve farsi sollecito interprete della volontà espressa, e convocare l'Assemblea entro e non oltre un mese dalla data della richiesta curando che la scelta del giorno e dell'ora di convocazione favorisca la partecipazione dei soci all'Assemblea.

Nel caso che il Consiglio Direttivo trascuri, senza fondato motivo accolto dai richiedenti, la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria essa si intenderà automaticamente convocata nei locali sociali e valida alle ore 21 del 31° giorno dalla data della richiesta ed il Consiglio in carica dichiarato decaduto a tutti gli effetti e sostituito in tutte le funzioni da un Ufficio di Presidenza di almeno cinque Membri che sarà nominato in prima istanza dall'Assemblea straordinaria che procederà poi secondo le norme del presente Statuto alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23° Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, in prima convocazione non sono valide se non intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta e depositata presso la Presidenza dell'Assemblea, tenendo presente che non si possono rappresentare da parte di ogni socio più di 3 (tre) soci assenti.

Art. 24° Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti. Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola col pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari. Le votazioni sono fatte per alzata di mano ma su proposta del Presidente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, le votazioni possono essere fatte o per appello nominale o in forma segreta.. La votazione per appello nominale od in forma segreta, è obbligatoria se richiesta da almeno 2/10 dei soci presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente .

Art. 25° Le deliberazioni tutte dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovranno essere affisse per un periodo di quindici giorni nella Sede dell'Associazione.

Art. 26° Il Presidente, prima ed a margine di ogni tipo di Assemblea, presenta l'elenco dei soci in regola con le disposizioni di cui all'art. 19 del presente Statuto. Detto elenco deve essere allegato al verbale dell'Assemblea stessa, in modo che faccia parte integrante del verbale stesso.

Ogni tipo di quorum – costitutivo e/o deliberativo - è calcolato sulla base dell'elenco.

Il socio escluso potrà fare reclamo all'Assemblea stessa che decide – preliminarmente e prima di affrontare i punti all'Ordine del giorno – a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente dell'Assemblea nominato nei modi di cui all'art. 27.

Art. 27° Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute da un socio nominato Presidente dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea sottopone a ratifica la sua proposta di nomina di un Segretario di Assemblea, che sarà incaricato di redigere il verbale dell'Assemblea. Il verbale dovrà obbligatoriamente contenere, oltreché gli estremi della validità dell'Assemblea, almeno il riassunto delle decisioni dell'Assemblea da sottoporre a ratifica della stessa al termine della seduta. In caso di mancata ratifica del verbale (che si avrà allorché la maggioranza dei soci presenti deliberi di non ratificare il verbale stesso) i soci che non intendono operare la ratifica dovranno apporre in calce al verbale la dizione non ratifico e la firma. Qualora tale disposizione non sia osservata dalla

maggioranza dei soci che hanno deliberato di non ratificare, il verbale si intenderà ratificato dalla Assemblea.

TITOLO VI° NORME ELETTORALI

Art. 28° Nella Assemblea Ordinaria dei soci, all'uopo convocata di norma ogni tre anni, viene eletta una Commissione Elettorale di 3 (tre) od al massimo di 7 (sette) membri scelti fra i presenti.

Art. 29° La Commissione Elettorale:

- 1) Valuta e coordina i nominativi dei candidati proposti dalle varie tendenze sociali, al fine di formare una lista di candidati per li nuovo Consiglio Direttivo.
- 2) Stabilisce la data e il luogo delle elezioni e ne dà annuncio almeno venti giorni prima del giorno di votazione.
- 3) Provvede a dare annuncio della formazione delle liste dei candidati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per le elezioni, specificando i giorni e l'orario delle votazioni.
- 4) Provvede all'organizzazione e vigila sulla regolarità delle operazioni elettorali.
- 5) Fa lo scrutinio dei voti in seduta pubblica.
- 6) Al termine delle operazioni di scrutinio redigerà e firmerà un apposito verbale contenente il nome degli eletti ed i voti ottenuti da ciascun candidato, depositato in segreteria.
- 7) Dà conoscenza al soci dei risultati ottenuti, mediante affissione nei locali della Sede sociale.
- 8) Comunica ai nuovi eletti con lettera firmata, la loro nomina e la data del loro insediamento.

Art. 30° In caso di mancato accordo in seno alla Commissione Elettorale per la compilazione della lista dei candidati per il nuovo Consiglio Direttivo o per iniziativa di un gruppo di almeno 30 soci, è data facoltà di presentare più liste di candidati. In tal caso le liste dei candidati devono:

- 1) contenere il nome, cognome, età, professione e residenza dei candidati.
- 2) essere firmate in modo leggibile oltreché dai presentatori anche dai candidati .
- 3) essere presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 4) non comprendere un numero di candidati superiore al doppio di quelli da eleggere per il Consiglio Direttivo e 5 per il Collegio dei Sindaci Revisori di cui tre effettivi e due supplenti.

Qualora non sia stata presentata in tempo utile alcuna lista da parte dei soci, rimangono valide le decisioni prese dalla Commissione Elettorale in merito alla lista o più liste da porre in votazione.

Art. 31° L'elettore è libero di scegliere tra le varie liste e di sostituire nella lista prescelta nomi dei candidati con altri di sua preferenza. La lista votata per essere valida, qualora contenga un numero di candidati superiore al numero da eleggere per il Consiglio Direttivo, non deve contenere un numero di preferenze superiori al numero dei consiglieri da eleggere. Nello stesso caso, qualora le preferenze non si siano espresse vale l'ordine di presentazione salvo eventuali cancellature.

In caso di votazione su più liste è valido anzitutto il voto di lista e la suddivisione dei posti nel Consiglio Direttivo che ogni lista potrà raggiungere avverrà in forma proporzionale a semplice suddivisione di quoziente ed a maggior resto secondo voti raccolti da ogni lista. Sono eletti i candidati di ciascuna lista che avranno raccolto il maggior numero di preferenze nel numero dei posti assegnati alla lista stessa.

Art. 32° Le votazioni devono avvenire mediante scheda e svolgersi in forma segreta.

La scheda sarà unica anche nel caso di più liste di candidati. Le schede saranno preventivamente siglate da 3 (tre) componenti la Commissione Elettorale. L'urna, o le urne, nelle quali i soci depositeranno le schede saranno sigillate ed esposte al pubblico Il periodo di votazione non potrà essere inferiore al due giorni consecutivi, dei quali uno festivo per non meno di 14 ore complessive di votazione.

Le votazioni dovranno svolgersi alla presenza di almeno 2 (due) membri della Commissione Elettorale che dovranno adottare tutte le misure necessarie (firma dell'elettore, annotare – sulla lista dei soci – coloro che hanno votato) atte a garantire il regolare svolgimento delle elezioni.

Art. 33° La votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. Eventuali contestazioni sul non regolare svolgimento delle elezioni devono essere presentate per iscritto alla Commissione Elettorale entro due giorni dall'avvenuta votazione. La Commissione Elettorale decide inappellabilmente sull'accoglimento o meno delle eventuali contestazioni qualora la decisione sia presa all'unanimità. In caso non raggiunga l'unanimità rimetterà ogni decisione all'Assemblea Straordinaria dei soci che il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare entro un mese dalla data della chiusura delle votazioni.

TITOLO VII° DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 34° L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo il cui numero dei componenti è determinato dalla Commissione Elettorale in un numero massimo di 20 membri.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico finanziario (bilancio).

Tale rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e dovrà indicare in modo chiaro e trasparente, anche per mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi e di sottoscrizioni conseguenti a manifestazioni legate a ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte occasionalmente. Tale rendiconto dovrà essere numerato e bollato, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2215 del Codice Civile, e tenuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 2219 del Codice stesso. Inoltre il rendiconto dovrà essere conservato per un periodo pari a dieci anni e, in ogni caso, sino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo di imposta.

Il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni. Nessun limite vi è per la rielezione dei singoli consiglieri.

Art. 35° Il Consiglio Direttivo si compone di persone che si impegnano a contribuire fattivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 36° L'elezione del Presidente e di almeno un Vice Presidente sarà fatta a votazione palese nella prima riunione del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla sua elezione, su proposta della Commissione Elettorale che l'ha convocato e che partecipa alla riunione di insediamento.

Si può procedere alla votazione con scrutinio segreto su richiesta di almeno un quinto dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 37° Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni mese e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano domanda un terzo dei consiglieri od un Sindaco Revisore. Le riunioni di Consiglio Direttivo sono valide quando intervengano la metà più uno dei Consiglieri.

Le decisioni sono valide ed impegnative per tutti i consiglieri quando siano prese dalla maggioranza dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono in forma palese. Devono essere però fatte o per appello nominale od in forma segreta quando lo ritenga il Presidente o sia richiesto da almeno 1/5 dei Consiglieri presenti.

Art. 38° Le sedute di Consiglio Direttivo, per decisione del Presidente, possono essere anche convocate in pubblica seduta, sempre che sia garantita per ogni consigliere la libertà di parola.

Art. 39° Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione. Convoca le Assemblee, presiede le riunioni di Consiglio Direttivo ed esercita tutti quegli atti amministrativi che competono al rappresentante legale della Associazione. Per stipulare contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione – ovvero eccedenti il valore di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) - e stare in giudizio a nome e nell'interesse della Associazione, deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente vicario che collabora con esso in tutte le sue funzioni. Se non si trattasse

di impedimento temporaneo il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere il nuovo Presidente fra i Consiglieri in carica.

Art. 40° Il Presidente nomina tra i soci, ed in particolare fra i membri del Consiglio Direttivo, propri collaboratori che concorrano alla gestione ordinaria dell'Associazione. Detti collaboratori operano sotto la responsabilità del Presidente che ha l'onere di portare a conoscenza per iscritto il Consiglio Direttivo delle funzioni delegate a ciascun collaboratore.

Art. 41° I Consiglieri hanno gli stessi diritti ed osservano i medesimi doveri dei soci. In particolare essi devono svolgere con competenza ed attaccamento alla Associazione le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo. Sono obbligati, quando sia espressamente dichiarato, alla più completa riservatezza sulle discussioni che si svolgono nel Consiglio ed osservarne sempre le deliberazioni indipendentemente dalla loro espressione di voto.

Il Consigliere può essere dichiarato decaduto dal proprio incarico per decisione di 2/3 dei Consiglieri, quando esso non osservi gli impegni liberamente sottoscritti o sia inattivo senza un giustificato motivo e non partecipi a più di tre sedute consecutive del Consiglio.

Il Consigliere dichiarato decaduto può fare ricorso al Collegio dei Proviviri.

Art. 42° E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare altri Consiglieri in sostituzione di quelli dichiarati decaduti o dimessisi. In ogni modo il Consiglio Direttivo non potrà in alcun caso aumentare di oltre 1/10 il numero dei Consiglieri cooptati dal corpo sociale. La cooptazione sarà sottoposta a ratifica nell'Assemblea annuale di bilancio così come sempre in tale occasione, potrà essere decisa, qualora dovesse ritenersi necessario, la cooptazione di un numero di Consiglieri superiore ad 1/10, per semplice approvazione dei convenuti all'Assemblea su proposta del Consiglio in carica. La cooptazione per essere valida, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni qualora si verifichi, prima di tre mesi del normale rinnovo, la decadenza (per dimissioni od altro) della metà più uno dei Consiglieri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO VIII° DEL COLLEGIO DEI SINDACI E DEI PROBIVIRI

Art. 43° Il Collegio dei Sindaci è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti secondo le norme del presente Statuto od in casi eccezionali in forma diretta da una Assemblea dei Soci.

Il Collegio dura in carica tre anni. Nessun limite è posto alla rielezione dei singoli componenti il Collegio Sindacale. Il Collegio dei Sindaci viene insediato contemporaneamente al Consiglio Direttivo ed elegge, nelle forme e modi da esso ritenuti opportuni, il proprio Presidente così come stabilisce, in mancanza di una chiara indicazione del corpo elettorale (voti o preferenze ottenuti) l'ordine di precedenza dei Sindaci supplenti per eventuali sostituzioni di un Sindaco effettivo.

Qualora si verificano più di due decadenze da Sindaco effettivo (per dimissioni, decesso od altro) prima dei tre mesi dalla normale scadenza elettorale, il Collegio Sindacale deve essere rieletto nelle forme ordinarie o straordinarie previste dal presente Statuto.

I Sindaci hanno il diritto di partecipare con facoltà di parola, ma non di voto, a tutte le riunioni di Consiglio alle quali devono essere invitati.

I Sindaci possono essere prescelti fra cittadini non soci. Per l'incarico di Sindaco Revisore, e particolarmente di quello di Presidente del Collegio dei Sindaci, è preferibile la qualifica di professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale competente.

Art. 44° Il Collegio dei Proviviri è designato dall'Assemblea a votazione palese. Qualora l'Assemblea lo deliberi, la designazione dei Proviviri è demandata al Consiglio Direttivo che la effettua nel corso della sua prima seduta di insediamento.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE 2
ATTO REGISTRATO IL 06/06/2016
AL N. 1953 SERIE 13
ESATTI EURO IL FUNZIONARIO
Sabatini Prati (1)

TITOLO IX° DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 45°** Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere discussa e deliberata in Sede di Assemblea straordinaria dei soci come previsto negli artt. dal 19 al 27 del presente Statuto.
- Art. 46°** La data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, chiamata a discutere lo scioglimento della Associazione o l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei beni immobili (Sede od altro), dovrà essere stabilita fra il venticinquesimo e il trentacinquesimo giorno dalla comunicazione ai soci della convocazione dell'Assemblea.
- Art. 47°** L'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione presa in Assemblea straordinaria, all'uopo convocata dal Consiglio Direttivo, per iniziativa propria od in seguito a richiesta firmata da almeno 7/10 dei soci. Le deliberazioni per lo scioglimento devono essere prese in prima convocazione con l'intervento o rappresentanza di almeno 6/10 del soci. In seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, con l'intervento a rappresentanza di almeno 5/10 dei soci. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno 7/10 dei soci intervenuti. Il verbale dovrà essere sottoscritto, a pena di nullità della delibera, da tutti i soci intervenuti.
- Art. 48°** Per la vendita o la eventuale donazione dell'immobile adibito a Sede sociale e di qualsiasi altro immobile di proprietà dell'Associazione le delibere devono essere prese, a pena di nullità, con le modalità e le maggioranze di cui agli artt. 45 e 46 del presente Statuto.
- Art. 49°** Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea potrà affidarne la liquidazione ad una Commissione di stralcio composta di cinque soci con le più ampie facoltà di liquidare, ed anche di rappresentanza legale. La nomina avverrà con le modalità della elezione del Consiglio Direttivo. Con l'entrata in funzione della Commissione di stralcio decadono il Consiglio Direttivo e quindi il Collegio dei Proviviri, ma rimangono in carica i Sindaci.
- Art. 50°** Terminata la liquidazione delle attività e passività dell'Associazione, la Commissione di stralcio riferirà sul proprio operato mediante relazione controfirmata dai Sindaci revisori all'Assemblea per la approvazione del loro operato e la liquidazione. Questa Assemblea delibererà con la maggioranza delle Assemblee ordinarie. Per ogni eventuale rimanenza passiva, si applicheranno le norme del codice civile. Ogni rimanenza attiva sarà devoluta ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità. Qualora ricorra questa seconda ipotesi dovrà essere preventivamente sentito l' Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/97.
- Art. 51°** Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare notizia del decesso di un socio, mediante avviso da apporre nella Sede sociale per dar modo ai soci di presenziarne i funerali. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di onorare nelle forme più opportune i soci defunti.
- Art. 52°** Il vessillo che rappresenta la Società sarà un drappo rettangolare colore verde con frangia in colore oro, e collegato dal lato minore ad un'asta. Sul drappo figurerà in colore oro la denominazione sociale. Misura e decorazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Art. 53°** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto che non ne sia in deroga, delibererà il Consiglio Direttivo in conformità di quanto previsto dal Codice civile.

